

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 26.07.2010, con la quale è stata concessa all'Associazione Sportiva Dilettantistica Sedegliano la disponibilità del campo sportivo di calcio e relativi impianti e strutture ubicati nel centro sportivo "Castelliere" di Sedegliano e dell'impianto sportivo sito nella frazione di Rivis per l'annata sportiva 2010/2011, in attesa di stipulare con l'Associazione stessa un'apposita convenzione che regoli formalmente l'utilizzo degli impianti suddetti;

Ravvisata la necessità di stabilire le modalità e condizioni per l'uso degli impianti in oggetto;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

### **DETERMINA**

di stabilire le seguenti modalità e condizioni per l'utilizzo del campo sportivo di calcio e relativi impianti e strutture ubicati nel centro sportivo "Castelliere" di Sedegliano e dell'impianto sportivo sito nella frazione di Rivis, concesso all'Associazione Sportiva Dilettantistica Sedegliano per l'annata sportiva 2010/2011 con deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 26.07.2010:

- a) entro tre mesi dalla presente deliberazione dovrà venire sottoscritta apposita convenzione regolante i rapporti economici e di utilizzo dell'impianto;
- b) in attesa della convenzione l'Associazione è tenuta ad utilizzare e mantenere gli impianti a perfetta regola, ad effettuare le pulizie e le manutenzioni ordinarie con la diligenza del buon padre di famiglia secondo le regole del codice civile;
- c) le spese per il funzionamento dell'impianto (acqua calda, riscaldamento, gas metano per uso domestico, energia elettrica, telefono) saranno anticipate dal Comune e le stesse verranno disciplinate nella suddetta convenzione;
- d) L'Amministrazione Comunale, in attesa di definire il contenuto nell'apposita convenzione citata, si riserva la possibilità di autorizzare altre Associazioni, Enti, Soprintendenza, ecc. ad utilizzare gli impianti e le strutture (sale riunioni, esposizioni, ecc. che in nessun modo non dovranno intralciare i tornei di calcio ufficiali organizzati dalla Figc.);
- e) Qualora, per qualsiasi motivo, compreso quello economico, l'Associazione Sportiva Dilettantistica Sedegliano non provvederà a sottoscrivere il suddetto atto entro i termini stabiliti, l'autorizzazione all'utilizzo decadrà automaticamente e la stessa Associazione non potrà fare opposizioni di sorta e richiedere alcun risarcimento;
- f) L'Ufficio Tecnico Comunale, previo avviso, potrà ispezionare gli impianti ed impartire disposizioni per la migliore conservazione delle strutture e degli impianti;
- g) E' fatto divieto all'Associazione di manomettere, modificare, alterare e fare innovazioni senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale;
- h) E' fatto divieto, inoltre, di cedere e/o autorizzare altre associazioni sportive, ad utilizzare l'impianto senza la preventiva autorizzazione comunale;
- i) Tutti i danni che verranno rilevati dagli organi comunali preposti al controllo verranno attribuiti al Presidente dell'Associazione A.S.D. il quale dovrà impegnarsi a risarcire.
- j) di chiudere con lucchetto o altro sistema idoneo di chiusura l'ingresso dell'impianto sportivo Castelliere e di Rivis e di apporre sempre all'ingresso dei due impianti tutta la cartellonistica di legge e di divieto di accesso ed utilizzo delle strutture sportive alle persone non autorizzate, in modo particolare quando l'impianto non viene utilizzato;
- k) di produrre apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e che tenga indenne il proprietario della struttura di eventuali danni e responsabilità in caso di morte e/o invalidità permanente a persone, cose o animali a garanzia di eventuali incidenti che possono verificarsi sia nei confronti degli utilizzatori degli impianti (sportivi, spettatori) che altre persone estranee, di importo non inferiore a euro 1.000.000,00.

**N. 150/10 U.T.**